

RIESAME AVVERSO ORDINANZA IN MATERIA DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

Fatto

OSSERVA

L' indagato trovasi attualmente in stato di custodia cautelare per il del delitto previsto e punito dagli artt. 110,81 cpv.,601 comma 1, 602-ter c. 1 lett. b) e c) c.p. perchè, in concorso con A. S. e con altri soggetti di nazionalità libica e nigeriana allo stato non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi:

mediante minaccia attuata attraverso la sottoposizione della vittima al rito religioso-esoterico del Ju-Ju (foriero di morte ed altre disgrazie in caso di inadempimento degli obblighi con esso assunti); mediante approfittamento della peculiare situazione di vulnerabilità e di necessità (derivanti dall'appartenenza al sesso femminile, dalla qualità di straniera priva di conoscenza della lingua italiana, dalle condizioni di estrema povertà, dal basso livello di istruzione);

reclutavano, introducevano, trasportavano, ospitavano nel territorio dello Stato F. F., chiamata O., giovane ragazza nigeriana al fine di costringerla o, comunque, di indurla a prestazioni sessuali tali da importarne lo sfruttamento. Concorrendo A. S. quale soggetto incaricato dall'O. di prelevare la giovane presso il centro di accoglienza in Sardegna, ospitarla presso la propria abitazione, organizzarle il viaggio verso Catania, fornirle abiti, ricevendo un corrispettivo in denaro per il proprio contributo.

Con le aggravanti di aver agito al fine di sfruttare la prostituzione della predetta ed esponendola ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica (precisamente facendole attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che la sottoponevano a privazioni di ogni genere, la segregavano sotto la minaccia delle armi ed, infine, le facevano giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti esponendole ad un altissimo rischio di naufragio).

In Catania sino al 22.04.2016.

Con la richiesta di riesame la difesa ha fatto presente che già nel corso dell'udienza di convalida l' indagato aveva respinto le accuse sostenendo di essersi limitato ad operare da trait d'union essendogli stato richiesto di fare arrivare la parte offesa a Catania.

È stata anche dedotta l' insussistenza del contestato reato di cui al novellato art. 601 c.p. per la mancata evidenza di una minaccia che aveva creato nella vittima un turbamento tale da definire la condizione di vulnerabilità richiesta dalla norma, soprattutto tenuto conto della determinazione della presunta vittima che, liberamente, si era determinata a proseguire il suo viaggio.

La forte personalità della parte offesa, secondo la difesa, è radicalmente distonica rispetto alla condotta addebitata.

In punto di esigenze cautelari è stato parimenti invocato l' annullamento dell'ordinanza sul rilievo della richiesta di protezione internazionale dell'indagato e anche della sua condizione familiare.

Trattasi infatti di soggetto coniugato con O. O. e padre della piccola O. D. e di soggetto che vive a C. in via (omissis...).

Il gravame non coglie nel segno.

Preliminarmente e in punto di diritto il collegio osserva che con l'emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ("Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime"), è stata data attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Le finalità sottese all'intervento legislativo sono evidenziate all'interno del primo comma dell'art. 1, ai sensi del quale "Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere".

Il decreto legislativo, come precisato dal secondo comma dell'art. 1, non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo statuto dei rifugiati e al principio di non respingimento.

L'intervento legislativo ha modificato, innanzitutto, alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale. Per quanto attiene al primo, l'art. 2 è intervenuto in merito alle fattispecie di cui agli art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù) e art. 601 c.p. (Tratta di persone), mediante un rafforzamento della risposta punitiva ed ampliando l'ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute.

In particolare, da segnalare la completa riformulazione dell'art. 601 c.p. che attualmente consta di due commi. Ai sensi del primo comma "E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

Secondo quanto disposto dal secondo comma, "Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone anche nella formulazione pregressa a quella vigente non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia"(Cass. Sez. V 24 settembre 2009 n. 40045). A tal proposito la novella di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24, lungi dal modificare sostanzialmente la disciplina della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 601 cod.pen., ha semplicemente precisato in dettaglio le modalità attraverso le quali si

realizza la tratta di esseri umani.

Inoltre, ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è neppure necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo (v. Cass. Sez. V 8 maggio 2008 n. 23368).

Gli indici di vulnerabilità sono ricavabili con chiarezza dalle indicazioni della direttiva 2012/29/UE che, agli artt. 22 e ss., fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare una protezione adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano profili di vulnerabilità.

La direttiva 2012/29/UE prevede che la valutazione in relazione alla vulnerabilità debba essere effettuata in relazione alle caratteristiche personali della vittima ed alla natura ed alle circostanze del reato.

Più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" - e non scopertamente - minacciosi.

Si ritiene infatti che sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.

La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto vanno valutate in base a circostanze oggettive, quali soprattutto le circostanze ambientali che fanno da sfondo alla vicenda e le particolari condizioni soggettive della vittima, anche potenzialmente esposta al condizionamento delle altrui condotte persuasive.

Ai sensi del novellato art. 90-quater la condizione di particolare vulnerabilità in cui versa la persona offesa può desumersi oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede

Il termine *vulnus*, nell'accezione latina, letteralmente significa ferita o lesione e rinvia semanticamente non solo all'azione del ferire (la causa, il colpo inferto da chi ha il potere e la possibilità di offendere) quanto allo stato del soggetto che subisce e il significato si estende anche agli aspetti psicologici ed emotivi.

Un punto fermo della parola è legato all'aspetto di possibilità e non di stato.

Vulnerabile è cioè chi potrebbe potenzialmente essere ferito e non chi è certamente ferito.

Nel caso che ci occupa la condizione della parte offesa, nigeriana, costretta a fuggire dal proprio paese in guerra, dalla propria terra e dai propri affetti senza prospettiva di ritorno è già in sè evocativa di vulnerabilità, viepiù se si tiene conto dello scarso, per non dire inesistente, patrimonio culturale della donna e della soggezione a timori immaginari frutto di superstizioni radicate nell'etnia di appartenenza.

Per tale profilo è superfluo disquisire sulla efficacia intimidatrice del rito Ju Ju (foriero di morte o di altre disgrazie) in quanto è già la condizione di O. a denunciare la sua fragilità, la debolezza psichica, l'impossibilità di sottrarsi alla soggezione di coloro che le hanno promesso di evadere dal proprio paese e, in definitiva, dall'infelice condizione di soggetto

esposto a rappresaglie, torture e dolore.

Ciò chiarito l'evidenza disponibile conclama che l' indagato è stato il referente della giovane nigeriana e ha avuto come obiettivo del contatto quello di garantirsi il reclutamento della donna in Italia al fine di indurla a prestazioni sessuali da sfruttare per assicurarsi un lucroso profitto.

Il tentativo dell'indagato di ridimensionare il proprio ruolo nella vicenda a inconsapevole tramite del coindagato è pretestuosamente difensivo soprattutto se si considera che tutto l' iter del viaggio, nella sequenza dalla Libia a Catania, denuncia l' interessamento fattivo di O. al fine di consentire l' arrivo a Ca. della parte offesa.

La presenza dell'indagato nel momento della conclusione del disperato peregrinare della giovane altro significato non ha se non quello di rivendicare la gestione di quel viaggio e, in definitiva, il debito di soggezione della giovane alla volontà dell'indagato.

Rettamente il Gip, ai fini della gravità indiziaria, ha valorizzato le risultanze dell'attività di intercettazione, che hanno consentito di ricostruire nei dettagli il trasferimento clandestino in Italia di O..

Per tale profilo si rinvia per relationem alla motivazione dell'ordinanza impugnata.

Di particolare rilievo accusatorio è la conversazione del 15/ 4/ 2016 delle ore (omissis...) progr. (omissis...) intercettata sull' utenza (omissis...).

È nel corso di questa telefonata, intercettata sull'utenza n. (omissis...), che O. (che si presentava con il nome di P. D.) aveva chiamato il numero (omissis...) chiedendo informazioni su alcune donne e in particolare aveva chiesto se si trovassero presso il centro di accoglienza apprendendo dall' interlocutore che si trovavano in Sardegna.

Già nel corso di questa conversazione si delinea un ruolo dell'indagato che rimanda al suo protagonismo nell' attività di reclutamento di ragazze straniere con il coordinamento e il controllo degli spostamenti delle donne nel lungo viaggio dal paese di origine.

È rimasto accertato, in particolare, il coinvolgimento dell'indagato nella gestione del viaggio di O. dal paese di origine sino alla Libia e il controllo dei successivi movimenti della giovane, che si è poi imbarcata ed è giunta il 14/ 6/ 2016, a bordo di un natante soccorso in mare, presso il porto di Augusta.

Tale ruolo dell'indagato, con specifico riferimento ad O., risulta, in particolare, da una serie di conversazioni il cui contenuto è stato puntualmente richiamato dal Gip.

Nella conversazione del 15/ 4/ 2015 ore (omissis...) progr (omissis...) l'odierno indagato, che si era presentato come P. D., aveva chiamato un connazionale sull'utenza nr. (omissis...) per chiedergli se le donne si trovassero presso il centro di accoglienza di Mineo: l'interlocutore aveva risposto che le donne si trovavano in Sardegna. P. D., a questo punto, aveva chiesto all'interlocutore di parlare con F. e l'uomo riferiva che in quel momento non era possibile poichè le donne non erano con lui in quanto erano state condotte in Questura per le procedure di identificazione.

Era stato poi lo stesso P. D. a raccomandare all' interlocutore di richiamarlo al rientro delle donne informandole che “L.” aveva chiamato.

La conversazione assume specifico rilievo sia perchè da essa si ricava senza ombra di dubbio che l' indagato si presentava come P. D. e anche con il nome di L. sia perchè è indicativa del fattivo interessamento dello stesso indagato per i movimenti delle donne.

La conferma che una delle donne fosse proprio O. si ricava poi dalla conversazione del

pomeriggio del 15 aprile 2016 quando, alle ore 18,15, P. D. riusciva a rintracciare O. sull'utenza nr. (omissis...) (progressiva nr. (omissis...) del 15.04.2016 delle ore (omissis...)-RIT (omissis...)).

Si riporta la conversazione integrale:

DONNA: pronto, pronto con chi vuole parlare?

P. D.: pronto

DONNA: con chi vuole parlare? Pronto chi è?

P. D.: P. ehhh...O.!

DONNA: è mio numero

O.: pronto?

P. D.: perchè non mi hai chiamato?

O.: pronto saluti B.

P. D.: perchè non mi hai chiamato?

O.: B. non devi essere arrabbiato, io pensavo che loro non accettavano di chiamare numeri internazionali

P. D.: uhmm

O.: pronto? E' stato ieri che siamo scesi dalla nave.

P. D.: siete in Sardegna ora?

O.: aspetta che ti passo un B. che te lo spiega.

Poi la stessa rivolgendosi al B. gli dice di aiutarla a spiegare la località.

(omissis...)

(L'uomo interessato da O. parla con P. D. e gli dice di trovarsi in Sardegna nella città di (omissis...) in un centro di accoglienza nei pressi di (omissis...).)

O.: pronto?

P. D.: va bene, buon viaggio. Hai fatto impronte?

O.: Sì, oggi abbiamo fatto impronte

P. D.: POLICE REPORT?

O.: eh.. oggi

P. D.: incomprensibile

O.: ok, ho sentito B.

P. D.: quel foglio che io volevo che tu prenda

O.: tu devi continuare a chiamare questo numero perchè questo ragazzo è qui.

P. D.: incomprensibile... vediamo come stanno le cose, da oggi fino a domani.

O.: ok, ho sentito.

P. D.: Che misura usi di vestiti?

O.: B. che cosa hai detto?

P. D.: che misura usi di vestiti?

O.: pantaloni io uso 30

P. D.: 30? uh uh...si..

O.: il sopra prendo misura medium

P. D.: ok e le scarpe

O.: scarpe 38 - 39

P. D.: incomprensibile...va bene

O.: B. hai notizie di B. L. (fratello di P. D.)

P. D.: l'ho sentito

O.: ok, tu hai... linea disturbata...

P. D.: si ho notizie..

O.:...ancora non è entrato a casa? (non è ancora arrivato in Italia?)

P. D.:...incomprensibile...

O.: ok.

P. D.: incomprensibile. se qualcuno ti fa qualsiasi domanda, tu non devi parlare!

O.: ok, ho capito. Tu chiama perchè il ragazzo sta qui

P. D.: io farò una ricarica nel telefono di questo ragazzo

O.: ok

P. D.: casomai tu vuoi chiamare, puoi chiamare

O.: ok ho sentito.

P. D.: lo ti chiamo dopo oppure domattina

O.: lo non sono sicura che sarà ancora qua dopo, sarà domani di nuovo.

P. D.: domani va bene

O.: ho capito, grazie B.

È un dialogo di univoco significato accusatorio per i toni perentori che usa l' indagato, al quale la donna si rivolge anche con l' appellativo di B., evocativi della condizione di succubanza di quest'ultima, soggetta alle direttive dell'interlocutore.

Ulteriormente confermativi del ruolo dell'indagato sono anche i messaggi che O. invia in data 15/ 4/ 2016 al coindagato A. S. in cui è chiarissimo il coordinamento dell'arrivo di O. a Catania

In particolare alle ore 20.29 del 15 aprile sono stati intercettati i seguenti SMS all'utenza nr. (omissis...) intestata a A. S. sottoposta a intercettazione telefonica.

Nel primo dei messaggi O. chiede apertamente al coindagato di fare partire O. dalla Sardegna e di farla arrivare a Catania (SMS: A. you go help me talk one girl out form Sardegna camp and put her for bus to Catania (traduzione: A. tu mi aiuterai a togliere una ragazza dal campo di Sardegna e la metti dentro il bus per Catania- progressivo nr. (omissis...) del 15/04/2016 delle ore (omissis...) – RIT (omissis...)) e soprattutto gli dà l' incarico di fagli avere il numero di telefono della ragazza per contattarla (Give me her number make I ask her were she dey for Sardegna(traduzione: dammi il suo numero e chiedile dove si trovi in Sardegna, progressiva nr. (omissis...) delle 15/04/2016 delle ore (omissis...)- RIT (omissis...)).

Nell' ordinanza impugnata, cui si rinvia per relationem, sono poi ricostruiti a pag. 4 gli ulteriori plurimi contatti tra O. e il coindagato S. in cui sono espliciti i riferimenti di quest'ultimo e dello stesso O. al pagamento da parte dell'indagato odierno di tutti gli oneri economici relativi alle spese di viaggio della ragazza.

In data 22/ 4/ 2016 effettivamente O. giungeva a Catania e si metteva in contatto con l' indagato.

Nella conversazione del 22/ 4/ 2016 ore (omissis...) progr n. (omissis...) O. aveva intimato alla giovane di non chiamarlo per nessuna ragione e di non rispondere a nessuna domanda della polizia e aveva anche ordinato alla ragazza di spegnere il telefono e di cancellare dalla memoria il numero di telefono a lui in uso.

L' indagato aveva anche concluso la conversazione suggerendo alla ragazza di riferire falsamente che era giunta a Catania per andare a trovare il suo fidanzato ed una sua amica presso il centro di accoglienza di (omissis...).

È altresì riscontrato un altro contatto tra l' indagato e S..

Nella conversazione del 22/ 4/ 2016 ore (omissis...) progr. (omissis...) e ore (omissis...) prog (omissis...) O., allarmato, aveva contattato S. chiedendogli di comunicare con la ragazza per avere informazioni sullo svolgimento dei controlli ma l' interlocutore, che si era attivato in tal senso, ad un certo punto aveva rappresentato la sua difficoltà di chiamare la ragazza temendo di poter essere identificato con il suo vero nome in quanto l' utenza era a lui intestata.

Alle ore 8. 27 la parte offesa era stata poi contattata da una donna nigeriana che le aveva raccomandato di riferire alla polizia che si stava recando al centro di accoglienza di (omissis...) per cercare suo marito.

La donna aveva anche aggiunto che “ M. I. ” si era già attivata per il rito vudù propiziatorio affinché la vicenda si potesse concludere favorevolmente e aveva anche assicurato O. che, tramite la mamma di T., avrebbe fatto avvertire i Brothers (progressivo nr. (omissis...) del 22.4.2016 delle ore (omissis...) – RIT (omissis...)).

Siamo in presenza di un contesto fattuale che segnala il fattivo interessamento dell'indagato

per l' arrivo della ragazza, e le ragioni sottese all'anomala assistenza durante il tormentoso peregrinare di O. sono ragionevolmente riferibili alla condotta dedotta in accusa.

Corroborativa dell'accusa, cioè della strumentalizzazione del viaggio di O. ad un reclutamento a fini di sfruttamento dell'attività di meretrice, è la vicenda di " P." ricostruita alle pagg. 7 e 8 dell'impugnata ordinanza, qui da intendersi richiamata per relationem e alla quale si fa riferimento nella conversazione del 10/ 3/ 2016 ore 8, 09 progressivo (omissis...), intercettata sull' utenza in uso all' indagato.

La conversazione intercorre tra l' indagato e la nigeriana M. I. e per un tratto con tale D. al quale si rivolgeva O. chiedendogli se fossero previsti infelici accadimenti e, comunque, invocandone la "protezione" per i suoi affari in Europa e promettendogli in cambio un' automobile.

È nel corso di tale conversazione che O. spiega poi a M. I. che non può riferire a D. la natura degli affari cui è dedito ma che può limitarsi a dargli i nominativi delle persone che collaboravano con O. cioè O., M. e P., i connection men che si occupavano in Libia di fare traghettare le persone.

Esplicito è poi il riferimento dell'indagato al suo risentimento nei confronti di P. che, dopo essere scappata, era tornata da lui ma non gli consegnava tutti i soldi come avrebbe dovuto. M. I., a questo punto, aveva chiesto a O. di farle avere un oggetto di P. per praticare un maleficio e O. la pregava di "pensare anche a L. e O. ed ad un'altra persona".

Si delinea in modo chiaro il sistematico sfruttamento da parte del ricorrente di situazioni di succubanza di giovani donne esposte alle prevaricazioni da parte anche della cd. madama, prive di guadagni e conseguentemente di autodeterminazione e, pertanto, in una condizione psichica nella quale i processi volitivi sono assolutamente alterati e il consenso all' evidenza viziato.

Le dichiarazioni rese da O. in sede di sit si saldano perfettamente all'antefatto del viaggio. O., premesso che viveva in Nigeria nella città di (omissis...), ha dichiarato che, nell' ottobre del 2015, una sua amica di nome M. le aveva proposto un trasferimento in Libia ove c' era la possibilità di lavorare come parrucchiera (fare le treccine).

Era stata M. a presentarle la sister J. con la quale il 3 Ottobre del 2015 era partita verso la Libia determinata a sottrarsi alla condizione di povertà in cui era costretta a vivere nel suo paese.

Nonostante M. avesse desistito dall'iniziale progetto O. si era, infatti, determinata al viaggio in compagnia di J..

Già in questa prima parte della sequenza si delinea, pertanto la vulnerabilità di O. che si determina al viaggio senza alcuna concreta prospettiva pur di fuggire dalla Nigeria.

Se è pur vero poi che è stata la stessa O. a fuggire anche dalla Libia, essendosi resa conto che J. l'aveva condotta in una casa ove c' erano altre ragazze che si prostituivano, ciò non esclude affatto la vulnerabilità della persona offesa che va incontro, ancora una volta, ad una fuga disperata verso Tripoli ove, sempre stando al racconto di O., si delinea in modo chiaro l'ingerenza prepotente di O. e del coindagato che, avvalendosi anche dell'apporto di altri soggetti, governano entrambi il viaggio di O. che si concluderà in Sicilia.

È stata la stessa parte offesa a riferire, infatti, che a Tripoli era stata contattata da tale B., un uomo nigeriano che si era offerto di trovare in Italia una madame che si sarebbe presa cura di O..

Tramite B. era stata poi contattata da un connazionale che viveva in Italia e al quale si era

rivolta chiamandolo “ B.” ed era stato quest'ultimo che, nel corso di una conversazione del dicembre del 2015, l'aveva informata che sarebbe venuta in Italia tramite L. impegnandosi anche a sostenere tutte le spese del viaggio.

L., giunto in Libia dalla Nigeria, era stato poi arrestato.

Nel febbraio del 2016 lo stesso L. l'aveva, poi, rintracciata nel ghetto di B. e le aveva chiesto se fosse proprio lei la ragazza di cui gli aveva parlato il fratello e che doveva accompagnare in Italia.

Soltanto nel marzo del 2016 B. l'aveva tuttavia presentata ad un connection man, detto anche P., che si sarebbe occupato del viaggio verso l'Italia.

In questa parte del racconto lo scenario dei soggetti che interagiscono con la parte offesa registra il ricordo di più personaggi: B., L., B., P. ma si delinea con chiarezza l'apporto dell'indagato perchè B. nell'organizzazione del viaggio è coordinato da un soggetto che, come si evince dai vari successivi passaggi, è da identificarsi proprio in O..

O. parte l' 11 aprile a bordo di un barcone carico di migranti ma poi, dopo un giorno di navigazione, i migranti vengono soccorsi da una nave della Marina Militare e O. approda al centro di accoglienza di (omissis...).

Iniziano così i contatti con B. che rassicura la ragazza che l'avrebbe fatta uscire dal centro di accoglienza tramite un suo amico.

Effettivamente poi O. viene contattata da S. che l'aveva condotta nella sua abitazione di (omissis...) e poi le aveva pagato i biglietti del viaggio.

Il collegamento tra S. e il ricorrente è confermato dai contatti di quest'ultimo con la ragazza nella fase finale del viaggio compiutamente ricostruiti a pag. 6 dell'ordinanza del Gip, da intendersi sul punto integralmente richiamata per relationem.

Univoco valore indiziario è quello che si ricava dalla conversazione del 22/ 4/ 2016 intercettata sull'utenza dell'indagato.

È nel corso di tale conversazione, infatti, che l'indagato- giova ribadirlo-ammonisce O. di non contattarlo per nessun motivo e di non rispondere alle domande della polizia e addirittura di cancellare il numero di telefono di O. e ammannire la falsa versione di essere venuta a Catania per andare a trovare il fidanzato.

Le cautele suggerite dall'indagato definiscono la gravità del costrutto indiziario rimandando al fine illecito sotteso alla gestione da parte di O. dell'infelice peregrinare della ragazza, sballottata da un ghetto all' altro, esposta ai rischi gravi per la propria incolumità durante l'avventuroso imbarco sulla nave carica di migranti e condizionata anche da paure indotte dai soggetti che, a vario titolo, hanno orientato le sue azioni.

La debolezza psichica di O. è tale che cede alla suggestione dei riti propiziatori di J. quando fugge dal paese di origine e di m. I. che, secondo le assicurazioni della donna nigeriana che la contatta alle 8. 27 del 22/ 4/ 2016, si era attivata per fare un altro rito vudù propiziatorio finalizzato a garantire la felice conclusione della vicenda.

È questo un altro tassello che definisce la condizione di soggetto vulnerabile della parte offesa, vittima dei suoi stessi connazionali e di un vissuto esistenziale di emarginazione e sofferenza costituente il focus della condotta per cui è titolo custodiale, agevolata dalla necessità delle vittime di “subire il male reputato minore”, in definitiva senza libertà di scelta alcuna e con l'unico disperato obiettivo di fuggire dal paese di provenienza.

Sussistono e sono stringenti le esigenze cautelari.

L' indagato ha mostrato pervicace determinazione nell' ordire la trasferta di O. a Catania e ha subdolamente approfittato della sua condizione di vulnerabilità mostrando anche di potere contare su una fitta rete di relazioni strumentale a realizzare il suo illecito piano.

Nel contesto descritto intenso è il rischio di recidivanza e ciò dà piena contezza dell'infungibilità della misura massimamente afflittiva.

Non induce a diversa determinazione la dedotta condizione familiare del ricorrente e la richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente, infatti, con la sua condotta, ha mostrato di strumentalizzare i contatti con il paese di origine per il reclutamento di giovane donne da avviare alla prostituzione e condizionare con la minaccia di riti jujù, come era avvenuto con P..

Alla stregua delle considerazioni che precedono si impone la conferma dell'impugnata ordinanza con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.

Avuto riguardo alla complessità della vicenda e al carico di lavoro della sezione si assegna termine di giorni 45 per il deposito della motivazione della sentenza.

Diritto

PQM

Conferma l' impugnata ordinanza e condanna il ricorrente O. L. al pagamento delle spese del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Assegna termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione della sentenza.

Catania 16/ 5/ 2016